



COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
(PROVINCIA DI SALERNO)(Tel 081-2131278)
[segreteria@roccapiemonte@asmepec.it](mailto:segreteria@roccapiemonte.asmepec.it)



COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
(PROVINCIA DI SALERNO)
(Tel 081-5163270) Email:
polizialocale@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

Prot. n° del

ORDINANZA
nr 29 del 23 03 2020 (Castel San Giorgio)
nr 7 del 23 03 2020 (Roccapiemonte)

Oggetto: Ordinanza congiunta di chiusura varchi di confine - contrasto al diffondersi del COVID 19;

I RESPONSABILI DEL SETTORE VIGILANZA
Del Comune di Castel San Giorgio/ Roccapiemonte

PREMESSO

- che in data 23 marzo 2020 i sig.ri Sindaci dei comuni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte hanno impartito ai responsabili delle rispettive polizie municipali direttiva prot nr 5372 e 8280 con la quale chiedono, previa intesa, di predisporre tutte le attività, affinché venga disposta la chiusura delle strade comunali e secondarie con blocchi, poste ai confini dei rispettivi comuni;

che tale direttiva è stata impartita in quanto " *la Regione Campania nella data del 22 marzo 2020 ha diramato un'ulteriore comunicazione dalla quale emerge che, sulla base dei dati trasmessi dall'Unità di Crisi, si segnalano oltre alle criticità già definite, un altro focolaio nella zona dell'Agro nocerino nei territori dei Comuni di Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Angri.*

In tale contesto la Regione invita tutti i cittadini ad essere rigorosi nell'osservazione delle ordinanze per evitare la quarantena ed il blocco totale degli stessi Comuni";

Che una efficace misura per il contrasto al diffondersi del virus COVID -19 potrebbe essere la chiusura totale delle strade comunali poste ai confini dei territori comunali, al fine di convogliare il traffico lungo le principali direttrici, quale Bivio Rosto oppure la strada provinciale di via San Pasquale; Il tutto per rendere i controlli più efficaci da parte delle forze dell'ordine.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che in data 22 marzo è stato emanato dalla Presidenza del Consiglio un ulteriore Decreto con il quale dispone *il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di*

trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

che da un sopralluogo espletato in data odierna sui varchi di confine tra i due comuni interessati, è sorta la possibilità di poter chiudere le seguenti direttrici secondarie:

- VIA SABATO LANZARA x VIA DELLA FRATELLANZA
- VIA CRISTOFOTO PENTAGNA x VIA GALLO
- VIA SALVATORE DI GIACOMO x VIA DELLA PACE
- VIA GILBERTO PETTI x VIA DELLA PACE
- VIA SCHIAVONE x VIA SAVASTA
- VIA FILOMENA GALDIERI (nell'ambito territoriale di Roccapiemonte)

Che la disposta chiusura non comporterebbe particolari problemi per la viabilità, sia per la ormai quotidiana riduzione del traffico e sia perché i veicoli possono essere dirottati lungo le principali direttrici: quale Bivio Rosto oppure la strada provinciale di via San Pasquale;

Atteso che la misura richiesta potrebbe essere utile, oltre che necessaria, in materia di contrasto al COVID -19, in quanto agevola i controlli delle forze dell'ordine, con sicuri benefici per tutta la popolazione, non solo dei comuni interessati, ma dell'intero territorio dell'Agro Nocerino Sarnese;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 08 marzo 2020 (GU serie Generale n. 59 del 08.03.2020) ed i successivi provvedimenti sia ministeriali che regionali in materia di contrasto al COVID -19;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 15 della legge 24.02.1992 n. 225, la legge n. 100/2012, in materia di protezione civile;

Visto il codice della protezione civile, introdotto dal D.Lgs n. 01/2018 del 02.01.2018; **VISTA** la R.R. n. 12/2017 Sistema di protezione civile in Campania;

Visto il Testo Unico leggi Sanitarie - Regio Decreto n. 1265 del 27.07.19934;

Visto l'art. 2 legge 65/86

Visto il "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto gli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 nr. 267;

Visto i Provvedimenti sindacali di nomina di Responsabile dell'Area Vigilanza, Comandante la Polizia Municipale -

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa che sui seguenti varchi di confine:

- VIA SABATO LANZARA x VIA DELLA FRATELLANZA ;

- VIA CRISTOFOTO PENTAGNA x VIA GALLO;

- VIA SALVATORE DI GIACOMO x VIA DELLA PACE;

- VIA GILBERTO PETTI x VIA DELLA PACE;

- VIA SCHIAVONE x VIA SAVASTA;

- VIA FILOMENA GALDIERI (nell'ambito territoriale di Roccapiemonte);

sia disposta *ad horas* l'interdizione della circolazione veicolare con l'apposizione di blocchi di cemento, sino alla cessata emergenza sanitaria;

DISPORRE a cura dei rispettivi Uffici Tecnici Comunali - Settore Manutentivo - a mezzo di proprio personale, l'installazione della segnaletica sopra indicata, con altresì l'apposizione dei blocchi di cemento.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Salerno;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del d.lgs. nr. 285/92 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. nr. 495/92 e ss.mm.ii.

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata a:

- Al Prefetto di Salerno
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio
- Responsabile U.T.C. - Sede;
- Responsabile del C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale,

Castel San Giorgio/Roccapiemonte 23 marzo 2020

Il Responsabile Area di Vigilanza
F.TO Magg. dr CONTALDO Giuseppe (Castel San Giorgio)
F.TO Cap. dr LAMANNA Graziano (Roccapiemonte)